

VERIFICA D.LGS. 199/2021 e ss.mm.ii.

TEMA	RIFERIMENTO	NOTE	IDONEITA'	
Aree idonee - Normativa nazionale D.L. 199/2021 e ss.mm.ii. (Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.)	ART. 20, comma 8, lett. A: Siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale e nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No	
	ART. 20, comma 8, lett. B: Le aree dei siti oggetto di bonifica.	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No	
	ART. 20, comma 8, lett. C: Le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No	
	ART. 20, comma 8, lett. C-bis: I siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No	
	ART. 20, comma 8, lett. C-bis.1 (modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023): I siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No	
	ART. 20, comma 8, lett. C-ter: Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:	1) Le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No
		2) Le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.	L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No
3) Le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri		L'impianto in progetto non rientra in queste aree idonee	No	
ART. 20, comma 8, lett. C-quater (modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023): fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), cbis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica Beni paesaggistici tramite Geoportale SIT Puglia e PPTR: l'area d'impianto non è esterna ai beni sottoposti a tutela dal D.lgs. 42/2004. • Verifica Beni culturali tramite portale Vincoli in rete e Beni culturali Regione Puglia: l'area di impianto è distante a meno di 500m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004. • Verifica art. 136D.Lgs. 42/2004 tramite SITAP, Geoportale SIT Puglia e PPTR: l'area di impianto è distante a più di 500m dalle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004. 	No		

